



# CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA

## [Materiale elettrico](#)

- [Info per i consumatori](#)
- [Normativa](#)
- [Controlli](#)
- [Sanzioni](#)

### **Informazioni ai consumatori sul materiale elettrico.**

Indicazioni che il materiale elettrico di bassa tensione deve riportare sul prodotto o sulla confezione:

- **marcatura CE**;
- numero di tipo, di lotto o di serie, qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;
- nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato; se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, il prodotto deve riportare i contatti dell'importatore stabilito nell'UE;
- informazioni e istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana.

## [Guida energia](#)

[Direttiva 2014/35/UE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico di bassa tensione

[D. Lgs. n. 86/2016](#) – Attuazione della Direttiva 2014/35/UE

---

## Norme precedentemente in vigore

[Direttiva 2006/95/CE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (G.U.C.E. del 27.12.2006).

[Comunicazione della Commissione](#) nel quadro dell'attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

[Legge n. 791/1977](#) - Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 73/23/CEE relativa alla garanzia di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. Provvedimento abrogato dal D. Lgs. n. 86/2016.

## Norme armonizzate

Ecco le principali norme armonizzate che, se applicate dal fabbricante, garantiscono la presunzione di conformità per i prodotti elettrici. Si tratta di norme di applicazione volontaria: l'unico obbligo infatti è quello di garantire i requisiti di sicurezza.

Per gli apparecchi elettrodomestici si utilizza la serie **EN 60335** composta da:

- una norma generale, la EN 60335-1 (parte I), che fornisce le prescrizioni di sicurezza comuni ai prodotti elettrici di uso domestico quando vengono fatti funzionare nell'uso normale tenendo conto delle istruzioni del costruttore; tale prescrizione riguarda, ad esempio, i rischi di natura elettrica, meccanica, termica, pericolo di incendio e di emissione di radiazioni pericolose.
- una serie molto ampia di norme particolari, caratterizzate da una sigla del tipo EN 60335-2-nn (parte II) che vanno a modificare parzialmente la norma generale in modo da renderla dedicata alle caratteristiche dei vari tipi di apparecchi.

Alcune norme:

### Piccoli elettrodomestici

EN 60335-1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare.

Parte 1: norme generali

EN 60335-2-3 - Ferri da stiro

EN 60335-2-9 - Tostapane

EN 60335-2-38 - Griglie elettriche

### Apparecchi di illuminazione

EN 60598-1- Apparecchi di illuminazione.

Parte 1: prescrizioni generali e prove.

Parte 2: norme particolari per gli apparecchi di illuminazione

EN 60598-2-1 - Apparecchi fissi per uso generale

EN 60598-2-2 - Apparecchi fissi da incasso

EN 60598-2-5 - Proiettori

EN 60598-2-20 - Catene luminose

### Materiale da installazione

## Funzioni

La vigilanza sul mercato è assicurata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che si avvale delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di altre amministrazioni dello Stato e autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono invece svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Quando gli organi di vigilanza competenti rilevano la non conformità ai requisiti di sicurezza, informano il MISE.

## Materiale non conforme che presenta rischi

Nel caso in cui le autorità di vigilanza ritengano che il materiale elettrico non rispetti le prescrizioni del [D. Lgs. n. 86/2016](#), chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le misure correttive per renderlo conforme o, eventualmente, di **ritirarlo o richiamarlo dal mercato**, entro un termine congruo e proporzionato alla natura del rischio.

In alcuni casi il MISE può provvisoriamente proibire o limitare la messa a disposizione del materiale elettrico sul mercato nazionale, ritirarlo dal mercato o richiamarlo. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato all'interessato, indicando i termini e le modalità per un'eventuale opposizione. La Commissione europea, gli altri Stati membri e gli organi segnalanti vengono informati immediatamente delle misure correttive adottate, anche provvisorie, per proibire o limitare la messa a disposizione del materiale elettrico sul mercato nazionale.

Se la procedura a livello nazionale è stata avviata dall'autorità di un altro Stato membro, il MISE informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, delle informazioni a sua disposizione sulla non conformità del materiale elettrico interessato ed, eventualmente, delle proprie obiezioni. Se entro tre mesi dal ricevimento di queste informazioni, la Commissione o uno stato membro non sollevano obiezioni contro il provvedimento adottato, tale misura è ritenuta giustificata. In tal caso il MISE adotta i provvedimenti necessari per garantire che il materiale elettrico non conforme sia ritirato dal mercato e ne informa la Commissione.

Gli oneri relativi alle misure correttive adottate sono a carico dell'operatore economico destinatario del provvedimento. Qualora la misura provvisoria sia ritenuta ingiustificata, viene revocata.

## Materiale conforme che presenta rischi

Se il MISE ritiene che un materiale elettrico, pur conforme al D.Lgs n. 86/2016, presenta un rischio chiede all'operatore economico di provvedere, a seconda dei casi, a:

- eliminare il rischio;
- ritirare il materiale dal mercato o richiamarlo entro un periodo di tempo congruo, proporzionato alla natura del rischio.

Il MISE informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri riguardo ai dati necessari all'identificazione del materiale elettrico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del

---

prodotto, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

### **Sanzioni amministrative materiale elettrico.**

In caso di violazioni vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 14 del [D. Lgs. n.86/2016](#).

E' prevista una sanzione pecuniaria amministrativa di una somma compresa tra 500 e 5.000 euro per le seguenti non conformità formali (art. 8 D.Lgs n. 86/2016):

- marcatura CE non apposta o apposta in violazione dell'art. 30 del Regolamento UE n. 765/2008;
- dichiarazione di conformità non compilata o non compilata correttamente;
- documentazione tecnica non disponibile o non completa;
- estremi identificativi del produttore o importatore mancanti, incompleti o falsi;
- identificativo del prodotto mancante;
- indicazioni mancanti dei fornitori o degli operatori a cui è stato fornito materiale elettrico alle autorità che lo richiedono.

Gli operatori economici che immettono sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del D. Lgs n. 86/2016 diverse da quelle sopra riportate o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a 10.000 e non superiore a 60.000 euro (non inferiore a 800 e non superiore a 5.000 euro in caso di messa a disposizione sul mercato).